

Neo-attività con silenzio-assenso e limiti all'autotutela p.a.

Certezza sulle regole da seguire per avviare un'attività imprenditoriale. Individuando con precisione i procedimenti per i quali serve la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), quelli per i quali vige il silenzio-assenso e quelli per i quali serve autorizzazione espressa. Comunicando ai soggetti interessati i tempi entro i quali si forma il silenzio-assenso. Questo è l'obiettivo della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187). Il testo affida al governo oltre 15 deleghe da adottare entro termini che vanno da 90 a

180 giorni e da 12 a 18 mesi. Tuttavia, ci sono delle misure che si possono definire auto-applicative, come la definizione di un meccanismo per il silenzio-assenso tra amministrazioni con tempi certi, per cui dopo 30 giorni, massimo 90, in caso di mancata risposta, si intende ottenuto il via libera.

NUOVE NORME SUL SILENZIO-ASSENSO. L'articolo 3 della legge della riforma della Pa, rubricato «silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici» aggiunge alla legge n. 241/1990 l'articolo 17-bis, rubricato «silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici». Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di

Le novità per l'avvio di nuove imprese

Avvio attività imprenditoriale	Certezza sulle regole da seguire per avviare un'attività imprenditoriale. Individuando con precisione i procedimenti per i quali serve la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), quelli per i quali vige il silenzio-assenso e quelli per i quali serve autorizzazione espressa. Comunicando ai soggetti interessati i tempi entro i quali si forma il silenzio-assenso.
Autotutela	Dovrà essere fissato un tempo massimo per il potere di agire in autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni. L'amministrazione competente avrà 60 giorni per intervenire in caso di Scia (30 giorni per la Scia edilizia) successivamente potrà intervenire in autotutela (al massimo entro 18 mesi) quando il provvedimento è illegittimo.
Silenzio-assenso	Meccanismo per il silenzio-assenso tra amministrazioni con tempi certi, per cui dopo 30 giorni, massimo 90, in caso di mancata risposta, si intende ottenuto il via libera.

assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti sono tenuti a comunicare il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione

degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

AUTOTUTELA. Ennesima modifica all'articolo 19 della legge n. 241/1990. Dovrà essere fissato un tempo massimo per il potere di agire in autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni. L'amministrazione competente avrà 60 giorni per intervenire in caso di Scia (30 giorni per la Scia edilizia) successivamente potrà intervenire in autotutela (al massimo entro 18 mesi) quando il provvedimento è illegittimo. Dopo 18 mesi non si potrà più cambiare idea. Il limite temporale non si applica se l'autotutela consegue a fatti costituenti reati accertati con sentenze passate in giudicato.

Cinzia De Stefanis